



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2017/11 DEL 10/02/2017

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

OGGETTO: VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "AREA COMMISSARIATO DI POLIZIA": ADOZIONE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PREMESSO che:

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale con delibera n. 3425 del 04/08/1977, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 04/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003 e n. 812 dell'08/04/2008, con provvedimento di consiglio comunale n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell'11/05/2010;
- con delibera di consiglio comunale del 30/11/2016 n. 108, è stato adottato il piano di assetto del territorio (PAT), le cui norme di attuazione con le relative cartografie costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29, l.r. 23/04/2004, n.11 e ss.mm. e dell' art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.;
- con delibera di consiglio comunale del 03/11/2011 n. 136 è stato approvato il piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica denominato "area commissariato di polizia" di via Aquileia.

ATTESO che la ditta IRA Investimenti Riviera Adriatica s.r.l. ha presentato domanda in data 13/01/2017 al prot. 2230 per l'approvazione della variante alle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato "area commissariato di polizia", redatto in data dicembre 2016 dal progettista arch. Danilo Baldui e costituito dai seguenti elaborati:

All.	Norme tecniche di attuazione - variante per precisazioni all'art. 8	Prot. 17/2230
All.	Relazione tecnico-illustrativa – variante alle NTA per precisazioni all'art. 8	Prot. 17/2230

CONSIDERATO che la proposta di variante al PUA prevede la modifica dei commi 2 e 5 dell'art. 8 delle NTA a seguito della necessità di alcune precisazioni sulla sagoma degli edifici in progetto e sugli sporti dai limiti di massimo inviluppo, al fine di facilitare l'interpretazione normativa in fase di progettazione esecutiva.

VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell'unità organizzativa edilizia privata del 08/02/2017, prot. n. 7941.

VERIFICATA la compatibilità urbanistica e normativa del piano urbanistico attuativo in oggetto rispetto alle previsioni del PRG vigente.

VISTA la l. r. 27/06/1985, n.61 e ss. mm.

VISTA la l. r. 23/04/2004, n.11 e ss. mm.

DATO ATTO che la variante al piano urbanistico attuativo in oggetto, approvato in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, lettera b), del d.l.gs. n. 174 del 10.10.2012, che ha sostituito l'art. 49 d.l.gs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., non modifica in modo sostanziale le opere di urbanizzazione ivi previste, per cui non si acquisisce il parere di regolarità contabile.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di adottare la variante alle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato "area commissariato di polizia", presentato dalla ditta IRA Investimenti Riviera Adriatica s.r.l. in data 13/01/2017 al prot. 2230, redatto dal progettista arch. Danilo Balduit e costituito dai seguenti elaborati:

All.	Norme tecniche di attuazione - variante per precisazioni all'art. 8 -	Prot. 17/2230
All.	Relazione tecnico-illustrativa – variante alle NTA per precisazioni all'art. 8 -	Prot. 17/2230

- 3) di approvare le seguenti prescrizioni dell'ufficio edilizia privata e dell'ufficio urbanistica da ottemperare prima dell'approvazione della presente variante:
 - ufficio edilizia privata:
 - comma 5 art. 8 delle NTA si evidenzia la necessità di integrare i riferimenti normativi con l'art. 66 della l.r. 30/2016 con il quale si definisce che, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell'edificio per non più di metri 1,50.
 - ufficio urbanistica:
 - presentare il testo completo delle NTA comprensivo della modifica all'art. 8 come da prescrizione soprarichiamata dell'ufficio edilizia.
- 4) di stabilire che vengano rispettate le prescrizioni contenute della delibera di consiglio comunale del 03/11/2011 n. 136 di approvazione del piano urbanistico attuativo in oggetto, da ottemperare in sede di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.
- 5) di dare atto che gli elaborati del presente piano urbanistico attuativo sono coerenti con quanto previsto dall'art. 19 della l.r. 23/04/2004, n.11 e ss.mm.;
- 6) di indicare l'unità organizzativa urbanistica e cartografico quale ufficio incaricato di espletare le procedure connesse al deposito e alla pubblicazione del piano urbanistico attuativo secondo le modalità previste dall'art. 20 della l.r. 23/04/2004, n.11 e ss. mm.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Arch. Renato Segatto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.